

Ordinanza sulla pubblicità dei medicinali (OPuM)

Modifica del ...

Avamprogetto dicembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2001¹ sulla pubblicità dei medicinali è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5 lett. c

⁵ I medicinali delle categorie di dispensazione C e D devono essere presentati nella pubblicità inequivocabilmente come medicinali omologati. La pubblicità per questi medicinali deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- c. l'avvertenza esplicita e ben leggibile:
 1. per i medicinali con il foglietto illustrativo: «È un medicamento omologato. Leggere il foglietto illustrativo.»; oppure
 2. per i medicinali senza foglietto illustrativo: «È un medicamento omologato. Leggere i dati riportati all'esterno dell'imballaggio.»;

Art. 17 cpv. 1 primo periodo, 2 primo periodo e 3 primo periodo

¹ Al termine di spot pubblicitari televisivi nonché nella pubblicità cinematografica deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: «È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio», nel caso di medicinali senza foglietto illustrativo).
...

² Gli spot radiofonici devono essere seguiti dall'avvertenza: «... (nome del preparato) è un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio» in caso di medicinali senza foglietto illustrativo). ...

³ Al termine di spot pubblicitari su pannelli elettronici luminosi deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: «È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio», nel caso di medicinali senza foglietto illustrativo). ...

¹ RS 812.212.5

Art. 17a Pubblicità con l'indicazione relativa all'omologazione

¹ Nella pubblicità di medicinali delle categorie di dispensazione C e D con l'indicazione relativa all'omologazione sono ammesse unicamente le avvertenze di cui all'articolo 16 capoverso 5 lettera c e all'articolo 17.

² È inoltre possibile aggiungere la rappresentazione grafica riprodotta nell'allegato.

Art. 22 lett. p

Abrogato

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Corina Casanova

Allegato (art. 17a cpv. 2)

**Rappresentazione grafica per la pubblicità con l'indicazione
relativa all'omologazione**



